



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 23/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **67949** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 5 febbraio 2021 ad istanza di:

C. B., nato OMISSIS (C.F.: OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Ritondo (C.F.: RTNMCL55R28E974H), elettivamente domiciliato
presso lo studio legale dell' Avv. Loredana Sabella in Palermo, via Sciuti n.
164 e all'indirizzo di p.e.c.: ritondomarcello@pec.ordineavvocatimarsala.it;

CONTRO

- **I.N.P.S.** ex gestione INPDAP, in persona del suo Presidente e/o legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.
21, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (C.F.:
NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax
0917798749) e Gino Madonia (Pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it)
giusta procura generale alle liti del Notaio in Roma Dott. Paolo Castellini del
21 luglio 2015 Rep. 80974 Rogito 21569 - elettivamente domiciliato in
Palermo, , Via M. Toselli n. 5, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto;

- **I.N.P.S.** ex gestione INPDAP, sede Provinciale di Trapani, in persona del
suo Presidente e/o legale rappresentante p.t.

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, codice fiscale

80415740580, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso,

disgiuntamente e congiuntamente, dalla Dott.ssa Sara Salimbene, dirigente dei

ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la

Direzione dei Servizi del Tesoro, dalla Dott.ssa Piera Valeria Civiletti, dalla

Dott.ssa Mariangela Scorsone e dalla Dott.ssa Claudia Seccia, funzionarie

appartenenti al ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze in

servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con

domicilio ivi eletto in Piazza Marina, Salita Intendenza n. 2, PEC:

dcst.dag@pec.mef.gov.it;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza della Sig.ra Michela

Montalbano, uditi i procuratori delle parti come da verbale, la causa è stata

trattenuta in decisione;

Ritenuto in

FATTO

1. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. B. C. ha chiesto il

riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, previo

annullamento e/o revoca della determinazione negativa n. 5 del 16.04.2009,

prot. 9745, emessa dall'INPDAP, Direzione Provinciale di Trapani, e del

parere medico-legale n. 208 (posizione n. 7057684) del Comitato Tecnico per

le pensioni privilegiate ordinarie del 22.04.2008, del parere negativo del

Comitato di verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, adunanza n. 277/2005 del 20.07.2005 e della determinazione n.

274 del 16.09.2005 del Comune di Mazara del Vallo nonché di ogni altro

provvedimento negativo sulla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e sulla dipendenza da causa di servizio.

Chiedeva la condanna degli Enti convenuti a corrispondere il trattamento pensionistico dal collocamento in quiescenza o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU medico-legale per stabilire il nesso eziologico tra le infermità e l'attività di servizio svolta.

Al riguardo, il ricorrente, già ispettore della Polizia municipale del Comune di Mazzara del Vallo, in quiescenza dall'1 gennaio 2005, espone:

- di aver presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria in data 01.03.2005;

- che la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Palermo, in data 26.04.1991 (cfr. doc. 1 della produzione documentale di parte diagnosticò al sig. C. le seguenti infermità: 1- Bronchite cronica con enfisema basale; 2- Spondiloartrosi dorso lombare; 3- Gastroduodenite; 4- Laringite catarrale cronica con discinesia corde vocali in soggetto con esiti di contusione laringea; 5- Artrosi cervicale con cervicoalgia; 6- Gonartrosi bilaterale limitante, ravvisando il nesso di causalità tra il servizio prestato e le suddette infermità e riconoscendo le stesse dipendenti da causa di servizio con ascrizione per cumulo alla 7^a categoria tab. A in misura massima;

- che con successiva visita del 13.1.1993 la medesima C.M.O. di Palermo riconobbe anche le infermità "Otite catarrale cronica dx in soggetto con ipoacusia di tipo misto bilaterale e PPT del 34,7%" quale dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla cat. VIII e, insieme alle altre, per cumulo, alla V cat. tab. A;

- inoltre, a seguito di una violenta aggressione fisica subita dal C. in servizio, la C.M.O. lo sottoponeva a visita il 18.1.2001, riconoscendo la patologia “Esiti di trauma contusivo - distorsivo ginocchio sinistro con documentata meniscopatia mediale a lieve incidenza funzionale” dipendente da causa di servizio.

- il ricorrente prestava istanza di equo indennizzo il 6.2.2004.

- il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 21355-2001, adunanza n. 33 del 29.01.2004, si è espresso in senso favorevole al riconoscimento delle infermità suddette, mentre il medesimo Comitato, con parere n. 23305-2004, adunanza n. 227/2005 del 20.07.2005, non ha riscontrato il prescritto nesso per quanto concerne le patologia *“Ipertensione arteriosa con retinopatia angiosclerotica ipertensiva in soggetto con ESA e maculopatia cistoide in fase iniziale” e “Documentata ernia discale L4-L5 e protrusione discale L2-L3 con in atto esame neurologico nella norma”*;

-successivamente, in data 22.04.2008, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate dell'INPDAP ha espresso parere negativo sul riconoscimento della causa di servizio in relazione alle otto infermità suddette e, pertanto, l'INPDAP, in data 16.04.2009, ha respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria.

Parte ricorrente lamenta che, nonostante le infermità fossero state oggetto di parere favorevole del Comitato ministeriale, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate INPDAP si è pronunciato in senso difforme. Lamenta altresì che a seguito del collocamento in pensione avvenuto in data 1 gennaio 2005 e della presentazione della domanda di pensione privilegiata la Prefettura di Trapani abbia erroneamente e illegittimamente chiesto l'ennesimo

accertamento medico-legale malgrado il parere definitivo del CVCS del 29.1.2004, sopra riferito, rammentando che la CMO di Palermo chiamata a pronunciarsi il 6.5.2006 riconosceva la dipendenza da causa di servizio per tutte e sette le infermità, poi considerate invece non dipendenti dal CTPP nel parere del 22.4.2008 poi confluito nella determinazione dirigenziale negativa n. 5 del 16.4.2009 con cui si respingeva la sua domanda di pensione privilegiata.

Il ricorrente, ricostruito il quadro normativo, si doleva della. I) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 64 del DPR n. 1092/1973 e ai sensi del DPR n. 915/1978, lamentando che il giudizio da parte dell'INPDAP è intervenuto quando ormai l'istruttoria si era conclusa con il parere positivo del CVCS reso nell'adunanza del 29.1.2004 e censura l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di pensione privilegiata in quanto contrastante con gli accertamenti medico-legali svolti dalle varie C.M.O. e dal parere positivo reso dal CVCS; II) il difetto di motivazione della determinazione n. 5 del 16.4.2009 e dell'allegato parere tecnico del CTPP, evidenziando la divergenza rispetto ai precedenti accertamenti nonché che le affermazioni ivi contenute sono visibilmente generiche e prive di elementi significativi in relazione al caso concreto; III) la manifesta illogicità dell'atto amministrativo impugnato.

2. Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Economia chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.

In sintesi, secondo la difesa erariale l'intervento del Comitato di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001, nel caso *de quo*, non si pone in antitesi con il giudizio del C.T.P.P. ex INPDAP in quanto si discute di giudizi autonomi

poiché il Comitato di cui al DPR n. 461/2001, Organismo autonomo operante all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è intervenuto nel procedimento in relazione alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo; sostiene che il parere, di per sé solo considerato, si reputa essere un atto neutro, improduttivo di effetti esterni al procedimento e, pertanto, non autonomamente lesivo della sfera giuridica del dipendente, in quanto dal solo parere in merito al nesso causale non può derivare alcun rapporto ovvero riconoscimento di un diritto (cita ex multis TAR Campania, sentenza n. 1178/2020 del 18.09.2020; TAR Puglia, sez. III, sentenza n. 558/2021 del 30.03.2021, Corte dei Conti, sez. Giur. Puglia, sentenza n. 629/2021 del 7.07.2021 e n. 864/2021 del 28.09.2021, TAR Lombardia, sentenza n. 2069/2021, pubblicata il 27.09.2021).

Inoltre, afferma che la circostanza che l'infermità lamentata poi sia insorta nel corso del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in parola, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano (cfr. cfr. S.U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. civ. n. 6495 del 04/04/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 15759 del 10/07/2014; Cass. civ. Sez. lavoro, n. 12108 del 18/05/2010; Trib. Bari Sez. IV, Sent., 04/04/2016; Tribunale Palermo Sez. III, Sent., 12/03/2018) e che, in assenza di un'inversione dell'onere della prova nella materia, il ricorrente avrebbe dovuto provare specifici elementi di servizio che per la loro natura, la rilevanza e la gravosità possano essere considerati pregnanti e concausalmente preponderanti rispetto ai comuni fattori morbigeni caratteristici della infermità richieste (Corte Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, 1 luglio 2020, n. 325, sez. II giur. Centrale, 11 novembre 2020, n. 262). Ribadisce, poi, che nello

svolgimento delle funzioni assegnate al Comitato dalla predetta normativa, il medesimo Organo ha proceduto ad una scrupolosa disamina di tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria trasmessa, ponendo particolare attenzione ad ogni aspetto delle mansioni lavorative, sotto tutti i profili (modalità, tipologia e condizioni), alla valutazione della loro capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali. Il Comitato, quindi, con l'emissione del parere, ha concluso il sub procedimento ad esso spettante nell'ambito del complessivo procedimento di riconoscimento della causa di servizio. L'eventuale lesione degli interessi del ricorrente è, infatti, determinata solo dal provvedimento finale negativo del beneficio adottato dall'Amministrazione attiva o dell'Ente previdenziale, quale unico atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

Alla luce di quanto sopra dedotto, il Ministero si opponeva alla domanda di condanna al pagamento del relativo trattamento pensionistico formulata indifferentemente nei confronti degli Enti convenuti atteso il Comitato di verifica per le cause di servizio non ha alcuna competenza relativa alla fase di concessione e liquidazione del trattamento di privilegio.

Quanto alla richiesta di CTU ribadisce che l'onere di fornire la prova del requisito legittimante la pretesa spetta al ricorrente e, sul punto, ritiene che non possa trovare accoglimento la richiesta di consulenza medica d'ufficio.

Sostiene anzi che la richiesta di CTU appare inammissibile poiché meramente esplorativa e volta a sollevare controparte dall'onere della prova (su di essa gravante) di trovarsi nelle condizioni invalidanti prescritte dalla legge.

3. l'INPS si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso con ogni conseguenza quanto alle spese di lite.

Rilevava la correttezza della determinazione negativa n. 5 del 16.04.2009 per carenza dei requisiti di legge e dei presupposti di fatto che possano legittimare l'accoglimento della domanda di pensione di privilegio atteso che con parere n. 208 reso nell'adunanza del 22/04/2008, il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, tenuto ad accertare e pronunciarsi sul nesso di causalità, ha espresso parere negativo rispetto alla dipendenza da fatti di servizio delle patologie/infermità per cui veniva richiesta la pensione di privilegio e che, in punto di diritto sostanziale, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il giudizio formulato dalle Commissioni di Verifica delle Cause di Servizio non sia soggetto a vaglio di legittimità da parte dell'Amministrazione che lo richiede e sia vincolante (richiamava sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23.9.2019 n. 6305).

Faceva, comunque, espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati, alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73, poiché il trattamento pensionistico dell'odierno ricorrente decorre dal 2005, mentre il provvedimento di reiezione della pensione richiesta è del 2009 e il ricorso del 2020. Sarebbero quindi prescritti i ratei anteriori al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7 luglio 2022, il Giudice disponeva l'acquisizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria del 3.3.2005 e della documentazione allegata, richiamata nel provvedimento di rigetto dell'INPS n. 9745 del 16.4.2009, atteso che agli atti risultava, in quanto

prodotta dal ricorrente, copia della domanda (di equo indennizzo e pensione privilegiata) del 6.2.2004 indirizzata al Sindaco e all'Ufficio del Personale del Comune di Mazara del Vallo e che l'INPS, pur onerata, non aveva prodotto il fascicolo amministrativo; all'uopo, la causa era rinviata all'udienza del 9 novembre 2022; quindi, su richiesta di rinvio della difesa del ricorrente e col consenso delle parti, il Giudice rinviava la trattazione all'udienza del 29 marzo 2023.

5. Quindi, a tale udienza il Giudice, disponeva CTU (ordinanza n. 65/2023), affidando alla Sezione speciale del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa istituita presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (di seguito anche C.M.L.), l'incarico di pronunciarsi, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, sul quesito: *se le infermità 1-"Esiti di trauma contusivo - distorsivo ginocchio sinistro con documentata meniscopatia mediale a lieve incidenza funzionale; 2- Otite catarrale cronica dx in soggetto con ipoacusia di tipo misto bilaterale e PPT del 34,7%; 3 - Bronchite cronica con enfisema basale; 4- Spondiloartrosi dorso lombare; 5 - Gastroduodenite 6 - Laringite catarrale cronica con discinesia corde vocali in soggetto con esiti di contusione laringea; 7 - Artrosi cervicale con cervicotalgia -; 8- Gonartrosi bilaterale limitante"* possano considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l'eventuale classificazione della stessa ai fini della pensione privilegiata. L'ordinanza stabiliva le cadenze e gli adempimenti per garantire il contraddittorio tecnico e fissava l'udienza del 14 settembre 2023 per la prosecuzione.

6. Il 21 giugno 2023 l'organo consulenziale depositava il parere medico legale

(c.d. annesso A, unitamente a 7 allegati).

7. In data 10 luglio 2023 la C.M.L. depositava la memoria datata 6 luglio 2023 del difensore di parte ricorrente con cui questi formulava osservazioni critiche al suddetto parere e ne eccepiva la nullità, chiedendo il rinnovo della CTU e l'invio del periziando a visita medico-legale presso una struttura ospedaliera pubblica.

8. All'udienza del 14 settembre 2023, pervenuta motivata istanza di rinvio da parte del legale di parte ricorrente, cui le altre parti non si opponevano, l'udienza veniva rinviata alla data odierna.

9. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Ritondo deduceva che il parere della C.M.L. deve ritenersi incompleto, irregolare e viziato in quanto formulato in assenza del periziando, suo assistito, e senza garantire il contraddittorio ed è stato esitato senza acquisire la relazione di servizio della polizia municipale; pertanto, chiedeva in via principale un rinnovo del parere della CML con rinvio della causa ed in via subordinata insisteva in quanto richiesto in ricorso.

L'avv. Norrito si opponeva al rinvio, deducendo la decadenza di parte ricorrente che ha depositato le note critiche tardivamente; pertanto, si riportava a quanto già dedotto in atti ed insisteva per la decisione della causa.

La Dott.ssa Seccia si opponeva alla richiesta del difensore della parte, si riportava agli atti e chiedeva l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle patologie sopra indicate sofferte dal sig. B. C., già dipendente comunale impiegato come ispettore di polizia municipale, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria.

1.1. Va premesso che il sig. C., quale dipendente comunale, era iscritto alla ex Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), di cui al R.D.L. n. 680 del 1938 (come modificato, tra le altre disposizioni, dalla legge n. 1646 del 1962, dalla legge n. 379 del 1955 e dalla legge n. 274 del 1991), amministrata dalla soppressa Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro (art. 4 del decreto legislativo n. 479 del 1994); le attribuzioni della CPDEL e della suddetta Direzione generale sono state assunte dall'INPDAP, il quale, a sua volta, è stato incorporato nell'INPS che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso INPDAP, come previsto dall'art. 21 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Deve essere evidenziato che la disciplina applicabile ai dipendenti degli enti locali, è rinvenibile nel R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni (legge 11 aprile 1955, n. 379, e legge 22 novembre 1962, n. 1646).

Ebbene l'art. 33 del R.D.L. 680/1938 disciplina la pensione privilegiata alla lettera c) prevedendo che: *“quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la*

durata del servizio prestato;”

Successivamente l’art. 7 della L. n. 379/1955 afferma la necessità che l’iscritto (alla cassa di previdenza) *“qualunque sia la durata del servizio utile, sia cessato dal servizio per le cause e le condizioni indicate nella lettera c) e dal secondo comma dell’art. 33 dell’ordinamento approvato con RDL 3 marzo 1938, n. 680.”*

Infine, l’art. 6 (*“Equo indennizzo e pensioni privilegiate”*) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede che: *"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".*

1.2. Richiamato il quadro normativo, va rimarcato che l’emissione del parere in merito al diritto alla pensione di privilegio, per il personale iscritto alle ex Casse già amministrate della disciolta Direzione generale degli Istituti di previdenza, tra cui l’ex CPDEL, non spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio costituito presso il MEF ai sensi del citato D.P.R. n. 461 del 2001,

ma continua ad essere riservata, in via esclusiva, ad un organo diverso, ossia al Comitato tecnico per le pensioni di privilegio (CTPP) di cui all'art. 12 della legge n. 274 del 1991, già costituito presso la predetta Direzione generale e confluito, dapprima, nell'INPDAP e, successivamente, incorporato nell'INPS.

L'art. 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274, comma 1 prevede infatti che *“Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza”*. Si tratta, dunque, per tale categoria di dipendenti, di una speciale procedura derogatoria rispetto al DPR 1092/1973 e al DPR 461/2001, in quanto vede coinvolti organismi autonomi in tema di nesso causale.

L'INPDAP nella circolare n. 37 dell'11.06.2004 ha previsto (cfr. cpv. 6.2) che, in mancanza di esplicita abrogazione, ai fini dell'attribuzione di un trattamento pensionistico privilegiato nei confronti del personale in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274 con l'intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull'esistenza, all'atto della cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra l'inabilità sopravvenuta e l'attività lavorativa svolta, nonché quelle previste dagli articoli 48 e 54 del d. lgt. 7 gennaio 1917, n. 295, che prevedono demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle Commissioni mediche ospedaliere e la predisposizione di apposita relazione amministrativa agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture).

Conseguentemente, come affermato dal MEF, il parere del Comitato di

verifica delle cause di servizio del MEF, di cui al DPR n. 461/2001, organismo autonomo operante all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è intervenuto nel procedimento in relazione alla diversa domanda per il riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo.

1.3. In via preliminare, va pertanto ribadita l'indipendenza e l'autonomia funzionale del procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo da quello della pensione privilegiata ordinaria. Tale autonomia resta ferma anche dopo l'unificazione della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001, avendo per oggetto diritti distinti, distinte situazioni giuridiche, che poggiano su distinti presupposti e richiedono dunque procedure diverse di accertamento (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. II Centr. App. n. 161/2014; Sez. 7 Giur. Lombardia n. 96/2014; Sez. Puglia, nn. 463 e 462/2014; Sez. Giur. Marche, n. 67/2015; per la giurisprudenza amministrativa, *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, n. 2639/2005; T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 1595/2010): l'equo indennizzo trae, invero, origine da un rapporto di lavoro ancora in essere, mentre la pensione privilegiata deriva da un rapporto cessato, e per il suo conseguimento occorre la verifica, oltre alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, del requisito dell'inabilità al servizio e di quelli contributivi necessari; a riprova di ciò, il diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata sono oggetto di distinte giurisdizioni.

2. Nel caso di specie, pertanto, come osservato dal Ministero resistente, l'intervento del Comitato di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 non può in astratto porsi in antitesi con il giudizio del C.T.P.P. ex INPDAP in quanto si discute di giudizi autonomi poiché il Comitato di cui al DPR n. 461/2001,

quale organismo autonomo operante all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è intervenuto nel procedimento in relazione alla domanda per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Ne consegue, anzitutto, che il MEF deve essere estromesso dal presente giudizio.

3. Passando a profili attinenti al merito, tenendo conto dell'autonomia dei giudizi e della competenza dell'organo di consulenza tecnica istituito presso l'INPDAP, va evidenziato che, in ordine alla domanda di pensione privilegiata diretta, in data 22.04.2008, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate dell'INPDAP ha emesso il Parere Medico-Legale N. 208- Posizione 7057684, con cui ha dichiarato che tutte le infermità erano da considerarsi NON dipendenti da causa di servizio ed ha espresso quindi PARERE NEGATIVO, recepito nella determinazione negativa n. 5 del 16.04.2009 da parte dell'INPDAP.

Nel suddetto parere si dà atto puntualmente rispetto alle patologie indicate della loro non riconducibilità, anche concausale, a fatti di servizi, poiché in sintesi: i) il *trauma contusivo con discopatia mediale a lieve incidenza funzionale* non è invalidante; ii) l'otite catarrale cronica, la bronchite catarrale enfisematosa, la gastroduodenite e la laringite catarrale cronica sono affezioni aspecifiche ad eziologia multifattoriale non riconducibili al lavoro svolto; segnatamente, per tali patologie l'organo medico-legale indicava quali possibili fattori lavorativi astrattamente rilevanti nella eziopatogenesi della malattia ostruttiva polmonare cronica le esposizioni organiche o inorganiche e a gas nocivi, ma nel caso di specie non rinveniva alcuno di tali fattori; mentre ha escluso che possano avere un ruolo eziologico la mera esposizione ad

avverse condizioni climatiche, stante che si tratta di fattore ubiquitario che interessa l'intera popolazione e non può considerarsi, di contro, come causa o concausa preponderante e specifica; iii) anche in relazione alla gastroduodenite l'organo tecnico ha escluso fattori causali o concausali afferenti al servizio, indicando i fattori causali di matrice extralavorativa generalmente rilevanti quali la predisposizione genetica, il fumo, la correlazione con altre patologie, l'infezione da *Helicobacter Pylori*, i farmaci; così come per l'osteartrosi ha escluso l'incidenza di fattori climatici attinenti all'attività lavorativa ed indicato diversi fattori (genetici ereditari, ormonali, obesità fumo, ecc.), precisando che i soli casi da prendersi in considerazione quali ipotetici cause di servizio sono quelli della osteartrosi secondaria post traumatica che, tuttavia, non ricorrevano nel caso di specie, non essendo stati documentati sovraccarichi da lavoro svolto e deponendo, quindi, per una causa costituzionale non afferente all'attività lavorativa.

Richiamato tale lineare giudizio, va anzitutto detto che, alla luce di quanto prima esposto circa l'autonomia dei giudizi e dei procedimenti di equo indennizzo rispetto alla pensione privilegiata, il ricorrente non può lamentare che, a seguito del suo collocamento in quiescenza (1.1.2005) e della presentazione della domanda di pensione privilegiata (3.3.2005), il Prefetto di Trapani non avrebbe dovuto disporre l'accertamento medico-legale previsto dalle disposizioni sopra richiamata poiché vi era già il parere definitivo del CVCS del 29.1.2004. Non si può obliterare, come vorrebbe il ricorrente, la centralità del citato parere del CTPP poiché, in modo del tutto pertinente, è stato reso dall'organo competente ai necessari accertamenti in materia di pensioni privilegiate.

Tale parere non è, poi, smentito da quello reso nel presente giudizio dal Collegio medico legale del Ministero della Difesa incaricato da questo organo, il quale ha riscontrato la dipendenza da causa di servizio in relazione agli *esiti di trauma contusivo al ginocchio sinistro con documentata meniscopatia mediale a lieve incidenza funzionale* e agli *“esiti di contusione laringea”* riconducibili a fatti di servizio (per la prima infermità il Collegio richiama e presta fede alla denuncia del 13.11.1999 da cui emerge l’infortunio occorso due giorni prima, trauma contusivo al ginocchio a seguito di scivolamento da una rampa per disabili; per la seconda alla documentazione da cui emerge che in data 17.8.1987 il ricorrente venne colpito al collo in occasione del servizio da un malato che versava in condizioni di agitazione psicomotoria in occasione di un ricovero coatto). Dette patologie, senz’altro occasionati e dunque riconducibili al servizio, non sono ascrivibili ad alcuna patologia per la esigua incidenza funzionale delle stesse, esiguità che non è neppure controversa, non avendo sul punto parte ricorrente lamentato alcunché.

Sulle restanti patologie, l’organo peritale incaricato dal giudice ha rappresentato che non poteva esprimersi non essendo in possesso del rapporto di servizio, in quanto non era presente nel fascicolo istruttorio e non è stato prodotto nella fase preliminare della perizia né da parte ricorrente cui pure l’organo peritale si era rivolto né, a seguito di tale mancato riscontro, dall’amministrazione (Polizia municipale di Mazzara del Vallo, cui il CML aveva ritenuto di rivolgersi).

Al riguardo, il Giudice ritiene preliminarmente di osservare che l’onere di fornire la prova del requisito legittimante la pretesa spetta al ricorrente; conseguentemente, la richiesta di C.T.U., anche quando non venga ritenuta

meramente esplorativa e per tale via inammissibile, non può comunque sollevare la parte ricorrente dall'onere della prova (che su di essa grava) di trovarsi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere il beneficio. A tal riguardo occorre quanto meno allegare in maniera sufficientemente compiuta il riferimento a specifici fattori di servizio gravosi, che possono trarsi quanto meno dalla descrizione delle condizioni di servizio e dalle mansioni espletate, e alla relazione di essi con l'insorgenza delle patologie.

Diversamente verrebbe meno il principio secondo cui la CTU deve considerarsi non una prova vera e propria (cfr. Cassazione n. 996 del 4.02.1999, Cassazione n. 3423 del 3.4.1998) ma uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (cfr. Cass. N. 3351 del 7.04.1987); ciò significherebbe esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve provare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr. Cassazione, n. 4755 del 13.05.1999, Cass. n. 3424 del 3.04.1998, Cassazione n. 1321 del 10.01.1996).

D'altra parte, il ricorrente ha fornito in sede di ricorso le proprie deduzioni per contrastare il parere del CTPP e dimostrare le proprie ragioni, criticando l'inattendibilità e la carenza motivazione di detto parere – oltre che per il contrasto coi precedenti pareri della C.M.O. e della C.V.C.S. (argomento da solo non sufficiente atteso che, come detto, tali accertamenti muovono da competenze e finalità diverse) - sulla base dell'argomento che esso farebbe generico riferimento alle cause determinanti l'insorgenza delle patologie sofferte dal dipendente, ma non ha fornito elementi sufficienti a valorizzare i fatti di servizio e gli specifici fattori di rischio cui ricondurre l'insorgenza delle patologie di modo da supportare il proprio giudizio e consentire di contrastare

nel merito quel parere.

Ebbene, il riferimento che si legge nel ricorso (peraltro solo *de relato*, ossia richiamando sul punto i pareri della CMO e del CVCS ma senza indicare in maniera più esaustiva e compiuta i fattori di servizio incriminati ed i rischi specifici), a fattori perfigeranti dovuti all'impiego continuato in servizi esterni, peraltro proprio di ogni agente di polizia municipale, quali possono essere le condizioni atmosferiche avverse e le inclemenze stagionali, risulta già sufficientemente considerato dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate che, per come si è detto, a tal fine ne ha motivatamente e pertinentemente escluso la rilevanza quanto a fattore concausale ai fini della pensione privilegiata, smentendo le considerazioni di cui al verbale della CMO dell'Ospedale militare di Palermo (prot. 425/1991 del 26.4.1991) che invece riteneva che la bronchite cronica e la spondiloartrosi dorso-lombare abbia avuto origine nei fattori perfrigeranti (noxae patogene perfrigeranti di marcata intensità per i ripetuti servizi esterni prestati), sicché, sul punto, non si rinviene motivo di dubitare del parere reso in sede amministrativa dal competente organo in materia di pensioni privilegiate, dove si dà atto di avere considerato anche *la relazione del Prefetto e la relazione dell'Ente datore di lavoro*, e dunque considerato la carriera del dipendente ed i fatti di servizio esposti.

Va ribadito che sarebbe stato onere della parte ricorrente, a maggior ragione per smentire tali conclusioni, allegare e documentare puntualmente ed esaustivamente i fattori di rischio connessi al servizio espletato atti a sostenere quel giudizio di dipendenza causale utile ai fini del trattamento di privilegio preteso e, dunque, contrastare fondatamente e validamente le diverse

conclusione dell'organo peritale competente.

Non sarebbe, pertanto, ad avviso del giudicante, ammissibile, se non contravvenendo al surrichiamato principio della distribuzione dell'onere probatorio, né utile o necessario sul punto sovrapporre una nuova valutazione dell'organo peritale, non avendo parte ricorrente neppure allegato o documentato, se non nei limitati e inadeguati termini sopra riferiti, le particolari disagiate condizioni di servizio e di esposizione a rischio specifico atte a connotare l'attività lavorativa solta di una rilevanza causale o concausale nell'insorgenza delle patologie indicate.

E neppure può dirsi fondata, rispetto al parere della CML, la lamentata violazione del diritto di difesa: è pacifico che con pec del 12 aprile 2023 la CML ha chiesto copia di dettagliato rapporto di servizio alla difesa del ricorrente da trasmettere entro e non oltre il 15 maggio 2023 e che, non avendo ricevuto risposta, con pec del successivo 22 maggio 2023 ha rivolto la richiesta al Comando Polizia Municipale di Mazara del Vallo entro e non oltre il 10 giugno 2023; la difesa del ricorrente lamenta che non era in grado di fornire detta documentazione perché, come comunicato al CML con pec del 19 aprile 2023 il proprio assistito era ricoverato in ospedale. Ma ciò che assume rilievo dirimente al riguardo è che l'ordinanza del Giudice (atta a regolare anche gli aspetti procedurali e del contraddittorio tecnico) con cui si disponeva la CTU espressamente prevedeva che “le parti, **entro e non oltre il termine del 20 aprile 2023**, potranno far pervenire alla predetta Sezione speciale del Collegio medico-legale tutta la documentazione ritenuta utile” (enfasi nel testo dell'ordinanza), pertanto doveva essere cura, oltre con interesse, delle parti rispettare tale cadenza temporale, fermo restando quanto già si è detto circa

l'incombenza dell'onere probatorio su chi agisce e le conseguenze derivanti dalla mancata allegazione e prova dei fatti.

Neppure è valido l'argomento ulteriore circa la richiesta di rinnovare la CTU e la lamentata nullità della stessa per non avere sottoposto a visita il ricorrente.

L'organo peritale del tutto legittimamente ha ritenuto di potersi esprimere anche senza sottoporre a visita diretta il ricorrente, non essendo vincolata sul punto; tale circostanza non appare inficiare le conclusioni cui l'organo peritale

è pervenuto, tanto più nel caso di specie, avendo ampiamente potuto valutare

per tabulas la dipendenza in merito alle due patologie su cui si è espresso,

proprio sulla base degli episodi risultanti dalla documentazione in atti, mentre

sulle restanti ha ritenuto di non potere formulare un giudizio, proprio in

ragione della mancanza di corredo documentale e probatorio circa la carriera

svolta e i fatti di servizio rilevanti e di qualsivoglia altro elemento utile o

produzione documento che parte ricorrente avrebbe potuto comunque fornire

fino al 20 aprile 2023. È inoltre pacifico – tanto più in considerazione del

lungo lasso di tempo decorso dai fatti oggetto di valutazione (i servizi resi) e

della natura del giudizio da effettuare, ossia la relazione dei fatti di servizi con

le patologie già documentate – che la valutazione medico legale può

validamente effettuarsi anche solo sui documenti e sulle allegazioni delle

parti; d'altra parte, né questo giudice ha espressamente richiesto di effettuare

una visita diretta del ricorrente né il ricorrente ha spiegato per quale particolare

ragione la visita diretta sarebbe stata imprescindibile nel caso di specie (come,

in ipotesi, nei casi in cui l'indagine sull'evoluzione delle patologie sofferte e

sullo stato attuale del periziando è imprescindibile per scoprirne l'attinenza ai

servizi passati).

Per quanto sopra, alla luce della normativa applicabile al caso in esame – artt.

32 e 33 del R.D.L. n. 680/1938 nonché art. 7 L. n. 379/1955 e s.m.i. – che

prescrivono la necessità che la cessazione del rapporto di lavoro sia stata

determinata dalle malattie *“riportate a cagione diretta e immediata*

dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio

avvenuto unicamente per causa di servizio”, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della natura prevalentemente tecnica del giudizio, si ritiene

sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

p.q.m.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in

epigrafe:

- rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così disposto in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23 gennaio 2024

Pubblicato il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

